

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2833

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOSI, D’ONOFRIO, BESOSTRI, BIASCO,
BRIENZA, CALLEGARO, CIRAMI, COSTA, DE CAROLIS,
FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, LUBRANO DI RICCO,
MANTICA, MINARDO, NAPOLI Roberto, NAVA, PASQUALI,
RONCONI, TAROLLI, TURINI e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1997

Disciplina della professione di antiquario
ed istituzione dell’albo nazionale degli antiquari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Titolo I - Disposizioni generali	»	5
Titolo II - Albo nazionale degli antiquari e condizioni per l'iscrizione	»	6
Titolo III - Consiglio nazionale dell'associazione profes- sionale	»	9
Titolo IV - Sanzioni disciplinari	»	10
Titolo V - Compensi	»	12
Titolo VI - Incompatibilità	»	13
Titolo VII - Norme transitorie	»	13

ONOREVOLI SENATORI. — Il sempre crescente interesse per l'antiquariato, sia come fatto d'investimento economico, sia per il piacere di possedere oggetti d'arte, impone l'esigenza di distinguere l'antiquariato vero dal falso, a tutela degli acquirenti e a difesa dei veri «mercanti d'arte».

Il mestiere dell'antiquario deve diventare una professione, che non è quella dell'artigiano e non può, quindi, sottostare alle regole che impone l'albo degli artigiani, nè alle regole di altra categoria, ma deve crearsi una propria identità giuridica e legale, visto che sono molti quelli che si improvvisano antiquari e come tali non sono in grado di dare garanzie.

Dunque, antiquari si diventa. Ma c'è da osservare che non tutti coloro che intraprendono più o meno tardivamente questa attività riescono ad affermarsi nella vita professionale e quindi ad emergere. Occorrono notevoli sacrifici, profondi studi ed un grande impegno personale consistente nel visitare musei, chiese ed ogni cosa che possa avere un riferimento con l'arte per completare lo studio sulle epoche, sugli stili e sulle civiltà.

Chi pensa di potersi improvvisare nello svolgere un'attività così complessa e delicata, come invece è possibile in altri settori merceologici, è in gravissimo errore, non diventerà mai un antiquario, resterà sempre un venditore di cose vecchie, un individuo al quale manca l'attitudine alla ricerca ed al perfezionamento.

Ecco perchè l'attività antiquariale deve ritenersi di alto prestigio e gli antiquari, quelli veri, e non sono molti, hanno una dignità ed una responsabilità da difendere. E per difendere i «veri professionisti antiquari», che a volte hanno generazioni alle spalle e dedizione fin dall'infanzia verso l'anti-

quariato, è necessaria la costituzione di un albo professionale.

Poichè esiste realmente una differenziazione fra mercante di cose vecchie e di antichità ed antiquario, è giusto che questa differenziazione venga rimarcata e difesa attraverso una legge *ad hoc*, che si impone per la responsabilità che incombe su questa particolare attività professionale, assai spesso basata sulla fiducia nei rapporti con i terzi, sulle garanzie di un nome. È giusto, quindi, che certe prerogative vengano riconosciute da un albo professionale, un albo che responsabilizzi ufficialmente gli iscritti, che dia ad essi maggiori oneri ed onori, un albo che fissi severe modalità per accedervi, dimostrando la preparazione attraverso un esame di abilitazione (articolo 6, lettera *a*) oppure attraverso titoli (articolo 6, lettera *b*), per chi ha già per professione una buona conoscenza della materia, selezionando, quindi, per abilità, capacità professionale e per cultura.

La costituzione dell'albo sarà anche un riconoscimento ufficiale dei meriti e delle esperienze di alcuni cittadini che possono essere finalmente utilizzati anche per l'attività di stima, consulenza e di certificazione di autenticità, tanto dai privati che dagli organi dello Stato, come avviene in ogni campo dello scibile, nell'interesse della collettività.

Tutto ciò è essenziale per ridare fiducia ad un mercato sempre più segnato dall'incertezza e dal dubbio rispetto a contraffazioni abilmente realizzate.

È assurdo che un patrimonio di conoscenza come quello che possono vantare gli antiquari italiani, non venga adeguatamente messo a frutto anche per tutelare l'ingente patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese. È assurdo pensare che non esiste un

punto d'incontro nè con la cultura artistica ufficiale nè con il dicastero per i beni culturali e ambientali, la direzione delle belle arti e le sovrintendenze: instaurare rapporti con persone che, per un verso o per l'altro, sono chiamate a svolgere attività professionali nello stesso settore, rientra nell'ordine naturale delle cose; si sommerebbero così le esperienze, si approfondirebbero gli studi, si acquisterebbe conoscenza dell'andamento del mercato, che pure è utile ed indispensabile nelle valutazioni di certe scelte ufficiali.

L'antiquario è anche collezionista e, quindi, diventa l'iniziatore per nuovi appassionati, pronti a raccogliere, selezionare e valorizzare per un proprio piacere spirituale in maniera da non far disperdere collezioni che invece potranno essere donate alla collettività (si vedano le collezioni Bardini, Corsi, Costantini, eccetera). Queste donazioni hanno dato vita alle più grandi pinacoteche italiane e rappresentano il grande serbatoio a cui attinge non soltanto il mercato, ma anche le raccolte pubbliche. Cerchiamo dunque di facilitare il collezionismo anche dal punto di vista fiscale con opportuni alleggerimenti.

La mancanza di una legge articolata che contempli sia la regolamentazione della

professione di antiquario, con l'istituzione del relativo albo professionale, sia i diritti ed i doveri del privato compratore di un qualsiasi bene d'arte, impone l'improrogabile necessità di avere uno strumento giuridico-legale riconosciuto dallo Stato italiano e dai Paesi europei.

Il disegno di legge in oggetto si propone, quindi, di regolamentare l'esercizio della professione dell'antiquario ed è suddiviso in sette titoli e ventidue articoli.

Il titolo I riguarda le disposizioni generali e, in particolare, l'esercizio della professione di antiquario (articolo 1), l'oggetto dell'attività di antiquario (articolo 2) e l'esercizio dell'attività di antiquario (articolo 3). Il titolo II tratta della costituzione dell'albo degli antiquari e delle condizioni per potersi iscrivere. La tenuta dell'albo è affidata al Consiglio nazionale degli antiquari (articolo 4). Nell'articolo 5 sono contenuti i requisiti per l'iscrizione.

La sede, la composizione del Consiglio nazionale, le cariche del Consiglio ed il collegio dei revisori dei conti sono trattati nel titolo III e le sanzioni disciplinari nel titolo IV. I compensi, le incompatibilità e le norme transitorie sono trattati rispettivamente nei titoli V, VI e VII.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Esercizio della professione
di antiquario)*

1. Il titolo di antiquario spetta a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione e siano iscritti all'albo nazionale degli antiquari di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Oggetto dell'attività di antiquario)

1. L'antiquario è abilitato a svolgere attività di consulenza, attribuzione, datazione, certificazione di autenticità e di stima di opere d'arte, oggetti di alto artigianato ed altri beni mobili antichi.

2. Si considerano antichi agli effetti della presente legge gli oggetti la cui originaria realizzazione risalga in modo certo o attendibilmente presumibile ad oltre settanta anni prima della data in cui sono effettuate le prestazioni professionali inerenti gli oggetti stessi.

3. Gli esercenti attività commerciali privi del titolo professionale di antiquario devono avvalersi delle prestazioni di iscritti all'albo degli antiquari di cui all'articolo 4 per la certificazione della autenticità, della datazione, dell'attribuzione e del valore degli oggetti da essi posti in commercio, ove il prezzo di scambio degli oggetti stessi ecceda l'importo unitario di lire venti milioni.

4. Le società di capitali che abbiano per oggetto il commercio in proprio o per conto terzi di opere antiche, o che svolgano attività a ciò complementari, devono avvalersi

di antiquari iscritti all'albo per la effettuazione delle attività ad essi riservate a norma della presente legge.

5. È egualmente riservata agli antiquari l'attività di consulenza tecnica di ufficio o di parte nelle controversie e procedimenti civili, penali ed amministrativi, dinanzi alle competenti magistrature.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività di antiquario)

1. L'esercizio dell'attività di antiquario deve svolgersi nel pieno rispetto dei criteri di deontologia professionale.

2. L'antiquario, nell'esercizio dell'attività di certificazione, in casi di dubbio su epoca, attribuzione, autenticità ed integrità degli oggetti sottoposti al proprio esame, deve farne espressa motivata menzione nella estensione dei propri elaborati.

3. L'esercizio dall'attività professionale non può svolgersi in contrasto con i generali interessi attinenti alla tutela e preservazione del patrimonio artistico e culturale e nel rispetto della normativa ad esso inerente e dei conseguenti vincoli.

4. Gli esercenti la professione di antiquario sono tenuti al segreto professionale sull'attività da essi svolta salvo espressa autorizzazione da parte dei loro clienti.

5. L'obbligo del segreto professionale di cui al comma 4 non si estende ad atti ed attività contrari alla normativa in materia di tutela del patrimonio artistico nazionale e dei beni culturali.

TITOLO II

ALBO NAZIONALE DEGLI ANTIQUARI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 4.

(Albo nazionale degli antiquari)

1. Il Governo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, emana il regolamento per la costituzione dell'albo nazionale degli antiquari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di antiquario, nonchè ogni altro atto di competenza.

2. La tenuta dell'albo professionale è affidata al Consiglio nazionale degli antiquari di cui all'articolo 8 che delibera le iscrizioni e cancellazioni ed esercita i poteri disciplinari.

3. Alla copertura delle spese di tenuta dell'albo ed al finanziamento del Consiglio nazionale si fa fronte mediante i contributi obbligatori a carico degli iscritti, fissati dal Consiglio stesso.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Possono iscriversi all'albo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all'Unione europea, sempre che nei rispettivi Paesi di appartenenza non siano previste, a carico dei cittadini comunitari, restrizioni all'esercizio delle attività di cui alla presente legge;

b) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi puniti con pene eccedenti nel massimo tre anni di reclusione;

c) essere di specchiata condotta morale e civile;

d) essere in possesso dei titoli di abilitazione previsti dall'articolo 6;

e) non essere stati cancellati dallo stesso o altro albo professionale per ragioni di indegnità o disciplinari nei dieci anni precedenti la nuova iscrizione.

Art. 6.

(Abilitazione alla professione)

1. L'abilitazione alla professione si consegue per esame o per titoli.

2. L'esame di ammissione si svolge annualmente nel luogo e secondo le modalità

che sono determinate con le procedure di cui all'articolo 4. L'esame di ammissione comprende, tra le altre materie d'esame, la storia dell'arte, la legislazione in materia di tutela dei beni artistici e culturali, le tecniche della pittura, scultura e grafica, le tecniche del restauro, le tecniche di verifica della autenticità, integrità e datazione, l'estimo del valore commerciale, le pratiche e consuetudini commerciali in materia di vendita diretta o all'incanto delle opere d'arte ed assimilati.

3. Hanno titolo alla iscrizione nell'albo degli antiquari:

a) docenti universitari ordinari, straordinari ed associati in architettura, lettere antiche e materie assimilate in forza del regolamento di cui all'articolo 4;

b) i laureati nelle materie di cui alla lettera a) che abbiano conseguito una votazione di laurea non inferiore a 90/100 o a 99/110;

c) i direttori generali, i funzionari direttivi e i sovrintendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali dopo la cessazione dal servizio;

d) i soggetti di cui sia prevista l'ammissione all'albo in forza delle norme transitorie di cui all'articolo 21.

Art. 7.

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo ha luogo a domanda dell'interessato, per sopravvenuta incapacità od incompatibilità o per radiazione ai sensi del titolo IV.

2. I soggetti cancellati a domanda hanno titolo a reinscrivere all'albo su loro semplice richiesta, sempre che perdurino le condizioni soggettive di iscrizione. I soggetti cancellati per incapacità od incompatibilità hanno titolo a reinscrivere quando ne siano cessate le cause.

TITOLO III

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ANTIQUARI

Art. 8.

*(Sede e composizione del
Consiglio nazionale degli antiquari)*

1. Il Consiglio nazionale degli antiquari ha sede in Firenze ed è composto da sette membri eletti tra gli iscritti all'albo, con voto segreto e personale, in sede di assemblea nazionale di cui all'articolo 11. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

(Cariche del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, due vice presidenti, il segretario e il tesoriere.

Art. 10.

*(Collegio dei revisori dei conti
del Consiglio nazionale)*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 11.

(Assemblea nazionale degli iscritti)

1. L'assemblea nazionale degli iscritti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi, per definire le cariche e, ogni quattro anni, per l'elezione delle nuove cariche del Consiglio nazionale.

Art. 12.

(Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere nazionale)

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

2. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 13.

(Responsabilità e pene disciplinari)

1. L'antiquario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non superiore ai due anni;
- c) radiazione.

Art. 14.

(Censura)

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 15.

(Casi di sospensione)

1. Oltre i casi di sospensione dell'esercizio professionale previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dell'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio nazionale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

3. Il Consiglio nazionale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. L'antiquario a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 16.

(Casi di radiazione)

1. La radiazione è pronunciata contro l'antiquario che abbia, con la sua condotta,

compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 17.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive in quattro anni.

TITOLO V

COMPENSI

Art. 18.

(Tariffe)

1. Gli antiquari sono remunerati a norma delle tariffe fissate dall'albo.

2. Essi hanno diritto al rimborso delle spese occorse per l'espletamento degli incarichi, secondo i criteri a tale effetto previsti in tariffa.

3. I minimi di cui alle tariffe suddette non sono derogabili, salvo l'ipotesi di prestazioni in favore di enti pubblici, nel qual caso gli importi fissi e percentuali di tariffa possono esser convenzionalmente ridotti dal 50 per cento. È nullo qualsiasi patto contrario.

4. Eventuali maggiorazioni rispetto ai massimi della tariffa professionale devono essere concordati per iscritto con il cliente prima dell'inizio delle prestazioni.

Art. 19.

(Liquidazione dei compensi)

1. In caso di controversia tra l'antiquario ed il cliente sull'ammontare dei compensi e delle spese spettanti all'antiquario, gli stessi sono determinati dal Consiglio nazionale.

2. La liquidazione dei compensi e spese da parte del Consiglio nazionale costituisce titolo per l'emissione di decreto ingiuntivo

provvisoriamente esecutivo da parte del giudice competente.

TITOLO VI

INCOMPATIBILITÀ

Art. 20.

1. È incompatibile con l'esercizio di attività di Antiquario il rapporto di dipendenza con enti pubblici nazionali e locali.

2. L'esercizio di attività di antiquario è compatibile con l'esercizio di attività commerciale in materia antiquaria.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

*(Iscrizione degli attuali esercenti
la professione)*

1. Hanno titolo ad iscriversi all'albo nazionale degli antiquari le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in precedenza esercitato ininterrottamente, per non meno di nove anni, in proprio l'attività di antiquario e, per non meno di dieci anni, l'attività di legali rappresentanti di società ed imprese esercenti attività commerciali nel campo delle opere d'arte antica ed opere assimilate e siano in possesso degli altri requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 4.

2. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 compete ad una commissione nominata con decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 22.

(Consiglio nazionale provvisorio)

1. La commissione di cui all'articolo 21 nomina un Consiglio nazionale provvisorio, incaricato di indire le elezioni per la nomina degli organi collegiali definitivi e che esercita le sue funzioni sino all'elezione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 8, nonchè un collegio dei revisori dei conti provvisorio.

